

Comune di Premia (Verbano Cusio Ossola)

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 22.03.2016 - Variante n. 1/2015 al P.R.G.C. vigente art. 17 comma 5° L.R. 56/77 e s.m.i. - Approvazione definitiva.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della LR 56/77 e ss.mm.ii., il progetto definitivo di variante n. 1/2015 al PRG del Comune di Premia costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione al fine di farne parte integrante e sostanziale:

- Elaborato A: Relazione illustrativa
- Elaborato B: Estratto Norme tecniche di attuazione
- Elaborato C: Tabelle di verifica art. 17 c.5
- Elaborato D: Scheda predisposta dalla Provincia per l'attestazione analitica delle eventuali interferenze con i piani e progetti sovracomunali
- Elaborato E: Controdeduzioni alle osservazioni pervenute
- Elaborato: Tavola P-2A: Planimetria di P.R.G.C. – Pioda... Piazza - scala 1:2000 - Variante
- Elaborato: Tavola P-2B: Planimetria di P.R.G.C. – Rodis... Piedilago - scala 1:2000 - Variante
- Elaborato: Tavola P-2C: Planimetria di P.R.G.C. – Cristo... Terme - scala 1:2000 – Variante
- Elaborato: Tavola P-2D: Planimetria di P.R.G.C. – Cadarese... Salecchio – scala 1:2000 - Variante
- Relazione geologica tecnica - progetto Definitivo
- Verifica di congruità delle scelte urbanistiche con il piano di classificazione acustica

2) Di dare atto che la presente variante parziale con riferimento all'intero arco di validità del PRGC vigente:

- non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o d) comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

- non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- dati quantitativi di verifica sono descritti nel PROSPETTO NUMERICO sotto riportato a norma dell'art. 17 comma 7 della LR 56/77 e smi e soddisfano le condizioni di cui all'art. 17 comma 5 della LR 56/77 e smi pertanto costituisce variante parziale al P.R.G.C. vigente:

(omissis)

3) Di prendere atto del pronunciamento positivo da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola Servizio Pianificazione territoriale, Infrastrutture, Piste ciclabili, Parchi e ZPS espressasi con Decreto del Presidente n° 20 del 09.02.2016, in merito alle condizioni di classificazione come parziale (art. 17, comma 5) della variante n. 1/2015 al PRG del Comune di Premia, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati;